

- (14) È opportuno che le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, siano esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.
- (15) Gli Stati membri che applicano le norme sulle frequenze combinate dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico (nel prosieguo NATO) devono mantenere la frequenza 122,1 MHz nella canalizzazione a 25 kHz per l'assistenza ad aeromobili statali non muniti di radio con canalizzazione a 8,33 kHz finché non venga introdotta un'alternativa adeguata.
- (16) Per mantenere o migliorare gli attuali livelli di sicurezza delle operazioni, gli Stati membri devono procurare che la valutazione della sicurezza effettuata dai soggetti interessati comprenda l'individuazione dei pericoli nonché la valutazione dei rischi e le modalità per la loro attenuazione. L'applicazione armonizzata di tali procedure ai sistemi disciplinati dal presente regolamento necessita l'individuazione di norme di sicurezza specifiche per tutti i requisiti relativi all'interoperabilità e alle prestazioni.
- (17) In base al regolamento (CE) n. 552/2004, le norme attuative riguardanti l'interoperabilità devono definire procedure specifiche per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'uso dei componenti nonché per la verifica dei sistemi.
- (18) Il livello di maturità del mercato dei componenti cui si applica il presente regolamento è tale che la conformità o idoneità all'uso dei componenti stessi possono essere valutate mediante il controllo di fabbricazione interno, applicando procedure basate sul modulo A di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE⁽¹⁾.
- (19) Per ragioni di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1265/2007 deve essere abrogato.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per l'introduzione coordinata delle comunicazioni vocali bordo-terra con spaziatura dei canali radio a 8,33 kHz.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le radio che operano nella banda di frequenze 117,975-137 MHz (nel prosieguo «la banda VHF») assegnata al servizio aeronautico di comunicazioni radiomobili di rotta, ivi inclusi i sistemi, i loro componenti e le procedure correlate.

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

2. Il presente regolamento si applica ai sistemi di elaborazione dei dati di volo utilizzati dagli enti di controllo del traffico aereo che forniscono servizi al traffico aereo generale, ai componenti di tali sistemi e alle procedure correlate.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i voli effettuati nell'ambito del traffico aereo generale all'interno dello spazio aereo della regione EUR definita dall'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), nel quale gli Stati membri sono responsabili per la prestazione di servizi di traffico aereo conformemente al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.

4. Le norme di conversione non si applicano alle assegnazioni di frequenze:

- a) che rimangono nella canalizzazione a 25 kHz sulle seguenti frequenze:
- i) la frequenza di emergenza (121,5 MHz);
 - ii) la frequenza ausiliaria per le operazioni di ricerca e salvataggio (123,1 MHz);
 - iii) le frequenze del link digitale VHF (VLD) (136,725 MHz, 136,775 MHz, 136,825 MHz, 136,875 MHz, 136,925 MHz e 136,975 MHz);
 - iv) le frequenze dei sistemi ACARS (*aircraft communications addressing and reporting system*) (131,525 MHz, 131,725 MHz e 131,825 MHz);
- b) se è usato un sistema di offset della portante in canalizzazione a 25 kHz.

5. La capacità di canalizzazione a 8,33 kHz non è richiesta per le radio destinate a operare esclusivamente nell'ambito di una o più assegnazioni di frequenze che resteranno in canalizzazione a 25 kHz.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «canale»: una designazione numerica utilizzata in combinazione con la sintonizzazione delle apparecchiature di comunicazione vocale, che consenta l'identificazione univoca della frequenza radio e della spaziatura tra i canali;
- 2) «canalizzazione a 8,33 kHz»: la spaziatura dei canali in cui le frequenze centrali nominali del canale sono separate da intervalli di 8,33 kHz;
- 3) «radio»: il dispositivo installato o portatile progettato per trasmettere e/o ricevere comunicazioni nella banda VHF;
- 4) «registro centrale»: il registro in cui il gestore nazionale delle frequenze registra le necessarie informazioni operative, tecniche e amministrative per ciascuna assegnazione di frequenza conformemente al regolamento (UE) n. 677/2011;

⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

